

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1695

DEL 05/04/2012

Oggetto: **Piano bieticolo saccarifero della Regione Sardegna. Reg. (CE) n° 360/2006. "Ammodernamento delle aziende agricole ex bieticole attraverso interventi di meccanizzazione". Rigetto ricorso gerarchico Ditta Lutz Cesare (CUAA: LTZCSR59P02H926W).**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il bando pubblico per l'ammissione ai finanziamenti previsti dal Piano bieticolo saccarifero della Regione Sardegna - "Ammodernamento delle aziende agricole ex bieticole attraverso interventi di meccanizzazione";
- PREMESSO** che in data 01/06/2009 la ditta Lutz Cesare ha presentato domanda per l'ammissione ai benefici in oggetto;
- PREMESSO** che con determinazione del Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Istruttorie n. 3642/2009 del 29/06/2009 veniva approvata la Graduatoria unica regionale delle domande ammesse e non ammesse a valere sul "Piano" in

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1695

DEL 05/04/2012

oggetto. L'istanza della ditta Lutzù si collocava nella posizione n. 3 della graduatoria delle domande ammissibili finanziabili;

PREMESSO che in data 14/08/2009 la Ditta ha presentato la relazione tecnico/economica, n°5 fatture di acquisto e la scheda di validazione del fascicolo aziendale;

PREMESSO che, con determinazione n° 162 del 20/01/2010 del Servizio Territoriale dell'Oristanese, è stato concesso alla ditta Lutzù il contributo di € 27.994,00, pari al 50% della spesa ammessa, e assegnato il termine di sei mesi per la realizzazione degli investimenti;

PREMESSO che in data 30/06/2010 la Ditta ha comunicato al Servizio Territoriale di aver completato i lavori e ha chiesto il collaudo;

PREMESSO che il 10/08/2010 la Ditta ha presentato la seguente documentazione: 1) domanda di saldo finale; 2) fattura relativa alle spese generali, con quietanza, dichiarazione liberatoria e copia dell'assegno di pagamento; 3) copia documento identità; 4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui dichiara: *".....le spese oggetto di finanziamento pubblico (tranne le spese generali) sono state realizzate prima del ricevimento del decreto di finanziamento e prima anche della emissione delle linee guida Ministeriali del 14 febbraio 2008, riguardanti l'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e interventi analoghi, dove si stabiliscono le modalità di pagamento. Pertanto non tutti i pagamenti sono avvenuti secondo le modalità previste dalle linee guida Ministeriali del 14/02/2008"*;

PREMESSO che, con nota prot. n° 11138 del 13/09/2010, il Servizio Territoriale ha chiesto alla Ditta la presentazione della documentazione necessaria al completamento dell'istruttoria, tra cui quella relativa alla tracciabilità dei pagamenti, come da articolo 3 della determinazione di concessione;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1695

DEL 05/04/2012

PREMESSO che la Ditta non ha curato il ritiro della comunicazione suindicata. Pertanto, il Servizio Territoriale ha richiesto nuovamente la documentazione con nota prot. N° 1401 del 03/02/2011, notificata in data 10/02/2011;

PREMESSO che in data 14/09/2011 il funzionario incaricato ha trasmesso al Servizio Territoriale la relazione istruttoria della domanda con proposta di liquidazione della spesa ammissibile pari a zero, in quanto il beneficiario non aveva fornito la necessaria tracciabilità dei pagamenti, secondo quanto disposto dall'art. 3 della determinazione di concessione del contributo;

PREMESSO che con determinazione n° 4498/11 del 30/09/2011, notificata alla ditta Lutz il 26/10/2011, il Servizio Territoriale ha accolto le risultanze della suddetta relazione istruttoria;

VISTO il ricorso gerarchico avverso il provvedimento di cui sopra, nel quale il Sig. Lutz sostiene che la motivazione dell'atto è incomprensibile perchè incompleta, e illegale perchè non supportata da presupposti di legge, ed eccepisce quanto segue: *la ragione dell'esclusione non è chiara, in quanto fa riferimento all'omessa fornitura di tracciabilità dei pagamenti sulla base dell'articolo 3 relativo ad una non meglio precisata determinazione. L'impossibilità di risalire al dato normativo, solo parzialmente citato, che si assume essere stato violato, non consente un'adeguata contestazione del provvedimento. Procedendo per deduzioni, si può supporre che il citato articolo 3 sia da riferirsi alla Legge n°136 del 13/08/2010, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia di normativa antimafia", il quale, come si desume dall'articolo 6 del Decreto legge 12/11/2010 n° 187 "Disposizioni interpretative e attuative delle norme dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziaria", non ha efficacia retroattiva. Il Sig. Lutz sostiene che la tracciabilità dei pagamenti non è dovuta nel caso di specie, perchè la domanda di finanziamento è stata presentata in data antecedente l'entrata in*

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1695

DEL 05/04/2012

vigore della citata legge; inoltre, perchè il bando regionale includeva nelle fattispecie finanziabili, con la premialità di ulteriori 3 punti, anche gli investimenti già effettuati, per i quali non era richiesta l'indicazione di un conto dedicato alle operazioni di acquisto. Gli acquisti erano stati effettuati senza alcuna particolare formalità perchè all'epoca non era richiesta la tracciabilità dei pagamenti. Infine, il Sig. Lutzù sottolinea che il contributo era stato concesso, nel gennaio 2010, perchè evidentemente la pratica era degna di parere positivo secondo le leggi al tempo dei fatti. Per quanto sopra esposto, chiede l'annullamento dell'atto impugnato;

VISTO

il paragrafo 8 del Bando, recante "Tipologia degli investimenti e delle spese ammissibili", il quale dispone: *"(...) Per l'ammissibilità delle spese si fa riferimento al documento nazionale "linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale ed interventi analoghi" approvato dalla Conferenza Stato-Regioni del 14/02/2008, fatto salvo il periodo di eleggibilità delle spese che decorre dal 01/01/2007(...)"*;

VISTO

il punto 2.13 delle "linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale ed interventi analoghi", recante "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento", il quale dispone: *"Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, utilizza le seguenti modalità: a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba); b) Assegno; c) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale; d) Vaglia postale. (.....) Il pagamento in contanti è consentito nei soli casi in cui è inequivocabilmente garantita la tracciabilità della spesa e, comunque per importi non superiori a 500,00 Euro IVA compresa, per singolo bene/servizio"*;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1695

DEL 05/04/2012

CONSIDERATO che con la presentazione della domanda di finanziamento il Sig. Lutz ha manifestato l'accettazione delle disposizioni del bando, ivi compreso il rinvio alle citate "Linee guida";

VERIFICATO che l'art. 3 della determinazione di concessione n° 162 del 20/01/2010 disponeva espressamente: *"di liquidare l'intero contributo se con l'accertamento finale tutti gli investimenti previsti nel progetto approvato risulteranno realmente realizzati e regolarmente accertati mediante documentazione probatoria di spesa e i cui pagamenti siano avvenuti secondo le modalità previste dal bando e dalle linee guida Ministeriali, del 14 febbraio 2008, sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e interventi analoghi, di seguito elencate (...)"*;

CONSIDERATO che la suddetta determinazione è stata regolarmente notificata alla ditta Lutz e accettata dalla stessa nel suo complessivo disposto;

RITENUTO che quanto eccepito dal Ricorrente relativamente alla mancanza di chiarezza del motivo di rigetto della domanda sia palesemente pretestuoso, poiché lo stesso ha dimostrato di avere piena cognizione degli atti in base ai quali gli è stata richiesta la documentazione probatoria di spesa. Tant'è vero che nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà trasmessa al Servizio Territoriale il 10/08/2010, il Sig. Lutz dichiara: *".....le spese oggetto di finanziamento pubblico (tranne le spese generali) sono state realizzate prima del ricevimento del decreto di finanziamento e prima anche della emissione delle linee guida Ministeriali del 14 febbraio 2008 riguardanti l'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e interventi analoghi, dove si stabiliscono le modalità di pagamento. Pertanto non tutti i pagamenti sono avvenuti secondo le modalità previste dalle linee guida Ministeriali del 14/02/2008"*;

CONSIDERATO che la ditta Lutz non ha fornito idonea documentazione probatoria di spesa;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1695

DEL 05/04/2012

RITENUTO per quanto sopra esposto che le motivazioni addotte dal Ricorrente non siano congrue;

VISTO il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 2450 del 27/03/2012;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Lutz Cesare (CUAA: LTZCSR59P02H926W);

ART.2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale dell'Oristanese affinché la notifichi alla Ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;

ART.3 di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale
Marcello Giovanni Onorato